



- il Piano nazionale di ripresa e resilienza è stato presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241;
- il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ha stabilito "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 203492, registrato dalla Corte dei conti in data 17 agosto 2021 al numero 214, è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, al centro di responsabilità amministrativa "Direzione generale della prevenzione sanitaria", il capitolo N. 7122 "Somme da destinare al finanziamento di progetti di sanità pubblica in materia di salute ambiente e clima";
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 con l'allegata scheda "Salute, ambiente, biodiversità e clima" ha individuato per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con gli impegni assunti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza con la Commissione europea sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari;
- l'"Avviso pubblico per la presentazione e selezione di progetti di ricerca applicata "salute-ambiente-biodiversità-clima" – PNC - Investimento E.1 "salute, ambiente, biodiversità e clima" - 1.4: Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di

intervento salute-ambiente-biodiversità-clima” (d’ora innanzi “Bando”), pubblicato in data 30 giugno 2022, con il quale il Ministero della salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, in esecuzione del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) ha invitato le Regioni e le Province autonome a presentare, entro la data del 10 agosto 2022, progetti della durata di 4 anni (2023-2026) con esplicito orientamento applicativo e l’ambizione di sviluppare un nuovo assetto istituzionale in grado di gestire la tematica salute-ambiente-biodiversità-clima al fine di ridisegnare e rafforzare il SSN valutando l’impatto sulla salute di aspetti emergenti associati, tra l’altro, allo sviluppo tecnologico, ad una nuova organizzazione del lavoro, migrazione, degrado degli ecosistemi, perdita della biodiversità;

- Regione Lombardia-DG Welfare nell’ambito del suddetto Avviso pubblico ha presentato il progetto “ITWH: Sistema Gestionale per il Benessere e la Promozione del Total Worker Health nei Luoghi di Lavoro” (di seguito progetto ITWH o solamente “Progetto”);
- il decreto direttoriale del 30 settembre 2022 con il quale il Ministero della salute, a conclusione della fase della valutazione tecnico-scientifica, nonché in considerazione dell’esito dei controlli amministrativi, ha ammesso al finanziamento 13 progetti, di cui 8 rientranti in AREA A e 5 in AREA B, per un importo totale pari ad € 20.067.209,10; tra i quali il progetto ITWH, attribuendo un finanziamento di € 700.000,00 per la sua realizzazione;
- Il progetto è coordinato dall’UO Prevenzione della DG Welfare e vede la partecipazione delle seguenti unità operative, oltre a Regione Lombardia:

	1. SC Medicina del Lavoro - Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale	
	Maggiore Policlinico (Fondazione IRCCS) con il ruolo di	
	Coordinatore tecnico;	
	2. Dipartimento di Sanità Pubblica - Università degli studi di Napoli	
	Federico II;	
	3. Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e	
	ambientale – Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli	
	infortuni sul lavoro;	
	4. U.O.C. di Medicina del Lavoro Universitaria - Azienda Ospedaliero	
	Universitaria Consorziale Policlinico di Bari;	
	5. Azienda Sanitaria Locale della provincia di Barletta - Andria - Trani;	
	6. Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G.Rodolico - San	
	Marco" - Catania;	
	7. Azienda Sanitaria Provinciale - Catania;	
	8. Settore Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro - Regione	
	Toscana;	
	9. IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – Roma;	
	10. Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del	
	Lazio;	
	11. Università degli Studi di Ferrara;	
	12. Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena;	
	13. UOOML ASST dei Santi Paolo e Carlo - Milano;	
	14. UOOML Fatebenefratelli Sacco - Milano;	
	15. UOOML Spedali Civili di Brescia;	
	• In data 24 ottobre 2022 è stato sottoscritto l'Accordo di collaborazione tra	
		Pagina n. 4 di 20

il Ministero della Salute e la Regione Lombardia - Capofila - per la realizzazione del progetto ITWH (Allegato 1); il suddetto Accordo, allegato in copia al presente atto, del quale costituisce parte integrante, prevede che il Progetto di ricerca sia svolto dal Capofila, dal Coordinatore tecnico e dalle suddette Unità Operative secondo il programma riportato nel Piano Esecutivo, in ottemperanza a quanto previsto dal Bando.

- In data 12 giugno 2023 è stato sottoscritto un atto aggiuntivo all'accordo di collaborazione di cui sopra tra il Ministero della Salute e la Regione Lombardia - Capofila - per la realizzazione del progetto ITWH (Allegato 2); il suddetto atto aggiuntivo modifica le modalità e le tempistiche di rendicontazione e le condizioni di rilascio delle tranche di finanziamento.

- Per l'attuazione del Progetto è prevista una spesa ripartita per voci e la somma delle spese previste rappresenta il finanziamento totale assegnato al Capofila ai sensi della Convenzione sopra citata tra il Ministero della Salute e la Regione Lombardia.

- La medesima Convenzione disciplina l'erogazione del contributo al Capofila, subordinando la stessa alla positiva valutazione delle relazioni scientifiche sullo stato di attuazione della ricerca e della rendicontazione economica delle spese sostenute per il Progetto, da trasmettere al Ministero della Salute.

**CONSIDERATO CHE:**

- L'ASST Santi Paolo e Carlo con nota protocollata 0032716 del 30.07.2025 ha comunicato la propria rinuncia alla partecipazione al progetto di ricerca vista l'impossibilità di dare continuità alle attività progettuali a seguito delle dimissioni della Prof.ssa De Matteis, referente scientifico del progetto;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per garantire il buon esito del Progetto e raggiungere gli obiettivi originariamente prefissati, il Capofila ha inteso individuare un altro ente di ricerca dotato delle necessarie competenze ed <i>expertise</i>, che subentrasse all'ASST Santi Paolo e Carlo nell'esecuzione di parti delle attività a essa affidate;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Con nota protocollata del 22.09.2025 n. 0036238, la Regione, in qualità di Capofila, ha richiesto la disponibilità all'Università di Foggia-Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche a subentrare nel Progetto al fine di eseguire le seguenti attività: <ul style="list-style-type: none"> <li>- implementazione di un intervento di Total Worker Health® (TWH) in una realtà del comparto agricolo</li> </ul> </li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Con nota protocollata n. 0035776-E del 26.09.2025, l'Università di Foggia-Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche ha confermato la propria disponibilità a subentrare nel partenariato, eseguendo le attività di propria competenza;</li> </ul>	
	<b>tutto ciò premesso e considerato, le parti intendono ora sottoscrivere il presente Protocollo d'intesa per disciplinare i rapporti di collaborazione fra il Coordinatore tecnico e l'Università di Foggia-Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche che subentra nel progetto, al fine della buona conduzione del Progetto;</b>	
	<b>SI CONVIENE QUANTO SEGUE</b>	
	<b>Art. 1</b>	
	Come stabilito dall'Accordo di Collaborazione tra il Ministero della Salute e la Regione Lombardia (Allegato 1), il Progetto ha avuto inizio il 15/12/2022 e ha scadenza prevista, salvo proroghe, il 31/12/2026.	
		Pagina n. 6 di 20

	Come richiamato in premessa, UNIFOGGIA subentra, in qualità di nuovo partner,	
	all'ASST Santi Paolo e Carlo per l'esecuzione di parte delle attività a essa	
	originariamente spettanti. Il presente Protocollo decorre pertanto dalla data della	
	ultima stipula e rimarrà in vigore fino alla conclusione del progetto, compreso le	
	eventuali proroghe.	
	<b>Art. 2</b>	
	In relazione a quanto disciplinato dalla Convenzione tra Ministero e Capofila, il	
	contributo di € 700.000,00 assegnato per l'esecuzione del Progetto viene erogato	
	dal Ministero della Salute al Capofila Regione Lombardia con le modalità di seguito	
	indicate:	
	- 20% al momento della comunicazione, da parte del soggetto attuatore, dell'inizio	
	dell'attività progettuale e del codice unico del progetto;	
	- 35% entro trenta giorni dalla ricezione della prima rendicontazione di spesa in cui	
	siano attestati spese e/o impegni di spesa pari almeno al 75% di quanto già	
	trasferito e verificata la coerenza dei contenuti della relazione con gli obiettivi	
	definiti nell'accordo, nonché il rispetto del cronoprogramma procedurale previsto	
	nella scheda allegata al decreto di definizione del PNC;	
	- 35% entro trenta giorni dalla ricezione della seconda rendicontazione di spesa in	
	cui siano attestati spese e/o impegni di spesa pari almeno al 75% di quanto già	
	trasferito e verificata la coerenza dei contenuti della relazione con gli obiettivi	
	definiti nell'accordo, nonché il rispetto del cronoprogramma procedurale previsto	
	nella scheda allegata al decreto di definizione del PNC;	
	- 10% entro trenta giorni dalla ricezione della terza rendicontazione di spesa in cui	
	siano attestati spese e/o impegni di spesa pari almeno al 75% di quanto già	
	trasferito e verificata la coerenza dei contenuti della relazione con gli obiettivi	
		Pagina n. 7 di 20

	definiti nell'accordo, nonché il rispetto del cronoprogramma procedurale previsto	
	nella scheda allegata al decreto di definizione del PNC.	
	Regione Lombardia eroga ciascuna tranche di finanziamento a Fondazione IRCCS, la	
	quale – dopo avere ricevuto la tranche – trattiene la quota di propria competenza e	
	trasferisce le quote di competenza a ciascuno dei partners previa emissione da	
	parte loro di fattura elettronica o nota di debito per la quota di loro spettanza.	
	A garanzia della coerenza con l'inizio dell'attività dichiarata, le Unità Operative	
	partecipanti si sono impegnate ad anticipare le risorse economiche necessarie,	
	nell'eventualità in cui le somme non siano ancora state corrisposte da parte del	
	Ministero.	
	L'erogazione dei fondi alle Unità Opeative è subordinata sia al rispetto di quanto	
	previsto al successivo Art. 5 sia, comunque, alla reale erogazione al Coordinatore	
	tecnico delle diverse quote di finanziamento da parte del Ministero della Salute	
	tramite il Capofila, non essendo previsto alcun anticipo da parte dell'Ente	
	Coordinatore.	
	In virtù del subentro, a UNIFOGGIA verrà erogato l'importo originariamente	
	erogato all'ASST Santi Paolo e Carlo decurtato di eventuali spese già sostenute e	
	rendicontate, pari a un importo complessivo di Euro 11.310,00.	
	La prima tranche di tale importo verrà erogata al momento della sottoscrizione del	
	presente accordo e sarà pari a un importo di Euro 1.632,24.	
	Tale tranche sarà erogata previa emissione di idonea fattura elettronica o nota di	
	debito da parte di UNIFOGGIA recante il riferimento al progetto, al presente	
	Protocollo d'intesa e l'indicazione del CUP di cui al successivo Art.11	
	L'importo restante verrà erogato in successive tranche secondo le modalità sopra	
	indicate, conformemente a quanto avviene per le altre Unità partner.	
		Pagina n. 8 di 20



### **Art. 3**

Ai sensi di quanto previsto dalle risoluzioni ministeriali nn. 550412 e 430091, i trasferimenti di fondi dal Capofila all'Unità Operativa, avendo natura contributiva, avverranno in regime di esclusione dal campo I.V.A.

### **Art. 4**

Al fine della stesura delle relazioni di cui sopra, dalla valutazione delle quali dipende l'erogazione dei fondi, UNIFOGGIA, nella persona del proprio Responsabile Scientifico, dovrà far pervenire al Principal Investigator la seguente documentazione, debitamente sottoscritta, nel rispetto delle scadenze di seguito elencate:

- entro il 30 novembre 2026 la relazione scientifica ed economica sulla parte di progetto di propria competenza, completa di documenti prodotti e relative pubblicazioni, e corredata dal resoconto dettagliato delle spese sostenute e indicazione del repository pubblico dove sono resi disponibili i dati grezzi progettuali e quelli utilizzati per le pubblicazioni scientifiche correlate.

Il Principal Investigator del Coordinatore tecnico provvederà, successivamente, a riunire ed eventualmente armonizzare i singoli documenti ricevuti anche dalle altre Unità Operative al fine di ottimizzarne la presentazione al Ministero della Salute per il tramite di Regione Lombardia.

### **Art. 5**

Ciascuna Parte è responsabile della realizzazione delle attività oggetto del Progetto di propria competenza.

In particolare, ciascuna Parte si impegna a:

- realizzare le attività di propria competenza, nel rispetto delle modalità e dei criteri, così come dettagliati e descritti nel Progetto;

- garantire la massima integrazione con le altre Parti in modo da ottenere la completa realizzazione del Progetto;
- favorire l'espletamento dei compiti attribuiti alla Parte Capofila e al Coordinatore Tecnico, agevolando in particolare le attività di coordinamento e monitoraggio;
- impiegare in modo coerente ed efficiente le risorse finanziarie ottenute ai fini dello svolgimento delle attività di propria competenza nell'ambito della realizzazione della presente collaborazione e rendicontare le spese sostenute in conformità a quanto stabilito dal precedente articolo 5 del presente Protocollo di Intesa;
- restituire tempestivamente al Coordinatore eventuali quote eccedenti qualora non fossero state spese integralmente le risorse trasferite al 30 novembre 2026.

#### **Art.7**

Qualora si rendessero necessarie modifiche del piano esecutivo e/o del piano finanziario, tali comunque da non stravolgere l'impianto complessivo del Progetto approvato dal Ministero, il Responsabile Scientifico dell'Unità Operativa ne darà comunicazione scritta al Principal Investigator, motivandone la richiesta. Sarà cura del Coordinatore tecnico tramite il Capofila inoltrare l'eventuale richiesta al Ministero per approvazione.

Tali modifiche saranno operative solo previa autorizzazione da parte del Ministero.

L'Unità Operativa è tenuta a segnalare al Coordinatore tecnico e al Capofila qualunque circostanza che possa pregiudicare il buon andamento del Progetto.

Sono da considerare ammesse senza necessità di autorizzazione le variazioni al piano finanziario non superiori al 10% per ogni voce di spesa all'interno della stessa

	unità operativa, fermo restando il finanziamento complessivo e il rispetto dei limiti	
	di costo previsti dal bando, in particolare i costi del personale (max 10%) e il	
	finanziamento alle regioni del Mezzogiorno (min 40%).	
	Le spese rendicontate dovranno essere effettivamente liquidate e non soltanto	
	impegnate entro la scadenza del Progetto.	
	La documentazione dovrà essere tenuta agli atti e resa disponibile per eventuali	
	controlli da parte degli organi competenti del Ministero della Salute.	
	<b>Art. 6</b>	
	Si fa presente che l'Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero della Salute in fase di	
	approvazione della rendicontazione economica finale verifica il rispetto del calcolo	
	delle spese sostenute entro la scadenza del progetto, riparametrando le percentuali	
	previste dal Bando su quanto effettivamente speso e rendicontato.	
	Sarà quindi cura del Capofila verificare la rendicontazione economica finale di	
	ciascun Partner, nel rispetto delle percentuali previste dal bando, in base alle spese	
	sostenute.	
	Sull'Unità Operativa responsabile del ridimensionamento dei tetti massimi	
	percentuali, non avendo speso integralmente il finanziamento previsto per la	
	collaborazione, peserà la riduzione del finanziamento non erogato dal Ministero	
	della Salute.	
	Nel caso di necessità di recupero delle somme anticipate, l'Unità Partner si impegna	
	a restituire tempestivamente le somme in questione al Capofila.	
	<b>Art. 7</b>	
	Qualora per l'esecuzione del Progetto si renda necessario il trasferimento di	
	campioni biologici o di dati di titolarità di una Parte a una o più Parti aderenti al	
	Progetto, le Parti coinvolte nel suddetto trasferimento, in qualità di Ente Fornitore	
		Pagina n. 11 di 20

e di Ente Ricevente, disciplineranno il trasferimento, in conformità ai propri regolamenti e alle proprie policy interne mediante apposito Accordo per il Trasferimento di Materiali o, rispettivamente, un Accordo per il Trasferimento di Dati.

#### **Art. 8**

Ciascuna delle Parti rimane l'unica ed esclusiva titolare dei propri (a titolo esemplificativo) dati, e informazioni, know-how, invenzioni (brevettabili o meno), metodi, procedimenti, materiali, e correlati diritti di proprietà industriale e intellettuale preesistenti alla firma del presente Protocollo d'intesa e successivi a quest'ultimo qualora non derivanti dallo svolgimento del presente Progetto ancorché rientranti nell'ambito e nella materia delle attività di interesse del protocollo di Intesa (di seguito i "Diritti Esclusi"), anche nel caso in cui, ai fini dello svolgimento delle stesse, si rendesse necessario l'utilizzo, anche parziale, di questi Diritti Esclusi. L'eventuale utilizzo dei Diritti Esclusi nell'ambito del presente Protocollo di Intesa e per l'esecuzione dell'attività di ricerca del Progetto non implicherà pertanto il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alle stesse salvi i casi in cui il trasferimento sia espressamente e previamente previsto. I Diritti Esclusi di cui sia titolare una Parte potranno essere utilizzati dall'altra Parte per le attività di cui al presente Protocollo di Intesa solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte definita "titolare".

La proprietà dei Risultati sviluppati nell'ambito del progetto, tra cui a titolo esemplificativo, gli studi, i prodotti, le metodologie e i dati, è regolamentata dalla normativa vigente in materia. In particolare, in conformità all'art. 5 dell'Accordo di Collaborazione tra il Ministero della Salute e la Regione Lombardia ("Proprietà e

diffusione dei risultati del progetto”), i risultati del progetto sono di esclusiva proprietà del Ministero, compresi gli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del Progetto. In qualità di titolare esclusivo, il Ministero potrà quindi disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale, di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione

Le parti dovranno richiedere la preventiva autorizzazione al Ministero prima della diffusione parziale o totale dei dati relativi al progetto, nonché dell'utilizzo del logo del Ministero della salute. Senza detta autorizzazione non si potranno in alcun modo diffondere ad enti terzi - nazionali e/o internazionali - dati, comunicazioni, reportistica, pubblicazioni, concernenti il progetto, anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione. La pubblicazione autorizzata dei dati di cui al comma 1 dovrà riportare l'indicazione: “Progetto realizzato con il supporto tecnico e finanziario del Ministero della salute – PNC”.

#### **Art. 9**

Ciascuna parte è tenuta a osservare il segreto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti di cui fosse venuta a conoscenza o che le fossero stati comunicati da un'altra parte in virtù del presente Protocollo di Intesa e per l'esecuzione del progetto. Tale riservatezza cesserà nel caso in cui tali fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti siano o divengano di pubblico dominio - non per fatto imputabile alla parte che li ha ricevuti .

Le Parti riconoscono che le informazioni, i fatti, documenti di cui sopra, possono

essere considerati "know-how" o "segreti industriali" conformemente alla Direttiva
(UE) 2016/943 ed agli articoli 98 e 99 c.p.i., rispetto ai quali le Parti hanno un forte
interesse a mantenerne la segretezza, in quanto una predivulgazione del contenuto
dgli stessi potrebbe essere causa di perdita della novità di possibili privative
industriali, nonché dei requisiti del segreto industriale, generando un danno
irreparabile. Gli obblighi di riservatezza definiti nel presente Protocollo di Intesa
resteranno in vigore per una durata di 5 (cinque) anni successivamente alla
cessazione del presente Protocollo di Intesa, per qualsiasi causa intervenuta. Gli
obblighi di riservatezza con riferimento ai segreti aziendali o <i>know-how</i>
sopravvivranno al presente Protocollo di Intesa e resteranno in vigore fintanto che
tale informazione sarà qualificata come segreto aziendale o know-how.

Le parti non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla
trasgressione alle disposizioni del presente articolo qualora provino che detta
trasgressione si è verificata nonostante l'uso della normale diligenza in rapporto
alle circostanze.

L'obbligo di riservatezza non si applica a quei fatti, informazioni, cognizioni,
documenti od oggetti che:

(a) al momento della relativa comunicazione si possa provare fossero già di dominio pubblico;
---

(b) al momento della comunicazione si possa provare fossero già conosciuti dalla parte che li ha ricevuti;
--

(c) si possa provare siano stati elaborati dalla parte che li ha ricevuti in modo del tutto indipendente;
---

(d) la parte che li ha ricevuti sia obbligata a comunicare o divulgare in ottemperanza a un ordine legittimo di qualsiasi autorità, sempre che in tal caso la

parte ricevente ne darà immediata notizia scritta alla parte proprietaria.

#### **Art. 10**

Le Parti si impegnano a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali, tra cui il D. Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento Generale sulla Protezione Dei dati ("GDPR") ed il D. Lgs. n. 101/2018 (normativa italiana di adeguamento al GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea o Organizzazioni internazionali.

Titolari al trattamento dei dati personali sono:

- Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico, con sede legale in Via Francesco Sforza 28, Milano (MI), rappresentato da Matteo Stocco Direttore Generale; contatti Data Protection Officer: E-mail: [dpo@policlinico.mi.it](mailto:dpo@policlinico.mi.it); PEC: [direzione.scientifica@pec.policlinico.mi.it](mailto:direzione.scientifica@pec.policlinico.mi.it).

- Università di Foggia – con sede legale in Via Gramsci 89/91, 71122 Foggia rappresentato da Lorenzo LO MUZIO Rettore; contatti Data Protection Officer: e-mail [rettorato@unifg.it](mailto:rettorato@unifg.it); [dpo@unifg.it](mailto:dpo@unifg.it); PEC: [protocollo@cert.unifg.it](mailto:protocollo@cert.unifg.it); [rpd@cert.unifg.it](mailto:rpd@cert.unifg.it).

Si informa che tutti i soggetti del Protocollo di Intesa, come singoli ed indipendenti titolari al trattamento dei dati personali:

- tratteranno i dati personali secondo i principi stabiliti dall'art. 5 del Regolamento UE (liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza, esattezza, minimizzazione del trattamento, limitazione della conservazione, ecc.);

	- Potranno svolgere il trattamento in forma automatizzata e/o manuale,	
	mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative,	
	tecniche e logiche strettamente correlate alle finalità del presente contratto, e	
	dettagliatamente descritte negli articoli che lo compongono, adottando misure	
	organizzative e tecniche adeguate al rischio.	
	In particolare, le Parti si impegnano a trattare i dati di rispettiva provenienza	
	unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Protocollo di	
	Intesa. Tutti i dati di persone fisiche (esclusi quelli dei pazienti sottoposti allo studio,	
	per i quali si applica il successivo comma del presente articolo) verranno	
	reciprocamente trattati dai titolari del trattamento in conformità al Regolamento	
	679/2016/UE, al D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e s.m.i. ed ai	
	provvedimenti dell'Autorità Garante per il tempo necessario a dare esecuzione al	
	presente Protocollo di Intesa e alle attività dallo stesso previste, tra cui:	
	a) adempimenti di specifici obblighi contabili e fiscali;	
	b) gestione ed esecuzione del rapporto e degli obblighi contrattuali;	
	c) finalità connesse ad obblighi previsti da leggi, da regolamenti o dalla	
	normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò	
	legittimate dalla legge;	
	d) gestione del contenzioso;	
	e) servizi di controllo interno.	
	La durata del trattamento dei dati per le finalità sopra menzionate non sarà	
	eccedente i dieci anni dalla cessazione del Protocollo di Intesa.	
	Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti di informativa di cui	
	all'articolo 13 del regolamento 679/2016/UE.	
	Qualora nell'esecuzione del Progetto dovessero essere trasferiti e/o comunicati	
		Pagina n. 16 di 20



dati genetici e/o dati idonei a rilevare la salute dei pazienti, le Parti dichiarano sin d'ora che tratteranno tali dati nel pieno e integrale rispetto del Regolamento UE 679/2016, del D. Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, dei provvedimenti generali e delle prescrizioni del Garante Privacy, dei pareri del Gruppo Art. 29 e del Comitato Europeo per la protezione dei dati, nonché delle prescrizioni relative al trattamento dei dati genetici (aut. gen. n. 8/2016) e delle prescrizioni relative al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica (aut. gen. n. 9/2016) individuate dal Garante Privacy nel provvedimento 146 del giugno 2019 e di ogni altra normativa o provvedimento applicabile in materia di protezione dei dati personali. Le Parti si impegnano inoltre sin d'ora a disciplinare, nel rispetto della normativa vigente, in un successivo accordo, le modalità del trasferimento e della condivisione dei suddetti dati nonché a delineare i ruoli di ciascuna parte nella raccolta, trasferimento e condivisione.

#### **Art. 11**

Le Parti si impegnano all'osservanza, per quanto di rispettiva competenza, delle disposizioni inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari contenute nell'art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni.

Il Partner UNIFOGGIA ha acquisito la titolarità del CUP (Codice Unico di Progetto) C55I22001170001, originariamente intestato ad ASST Santi Paolo e Carlo, per la quota di finanziamento di propria competenza assegnata per l'esecuzione del progetto.

#### **Art. 12**

Ciascuna delle Parti dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche nonché della legge sulle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell'illegalità nella pubblica amministrazione, impegnandosi, laddove applicabile, per sé, per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, rappresentanti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile, al pieno rispetto del D. Lgs. n. 231/01 o alla legge 190/2012 ed eventuali successive modifiche e integrazioni. Ciascuna Parte dichiara, laddove applicabile, di avere adottato il Codice Etico che è reso disponibile sul proprio sito web istituzionale, insieme al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e al Piano di prevenzione della corruzione. Ciascuna Parte dichiara di averne preso visione e di accettarne tutti i termini e condizioni, impegnandosi altresì a rispettarne le regole e i principi in esso espressi.

La violazione della suddetta documentazione, laddove applicabile, che sia riconducibile alla responsabilità di una delle Parti, darà il diritto alle altre Parti di risolvere il presente Protocollo d'Intesa con effetto immediato ex art. 1456 c.c., a mezzo di comunicazione scritta da inviarsi tramite raccomandata, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

#### **Art. 13**

Le Parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Protocollo di Intesa, mediante bonario componimento. Se non è possibile giungere ad una soluzione, le parti sottopongono tutte le controversie derivanti da o in connessione con il presente Protocollo d'intesa alla legge ed alla giurisdizione del Foro di Milano.

#### **Art. 14**

Il presente Protocollo d'Intesa resterà in vigore per tutta la durata della Convenzione tra il Ministero della Salute e la Regione Lombardia compreso

l'eventuale periodo di proroga concesso dallo stesso Ministero per la conduzione del Progetto.
--

In caso di accertamento da parte della Fondazione di gravi violazioni o
inadempimenti e/o ritardi da parte di UNIFOGGIA che possano pregiudicare la
realizzazione del Progetto, Fondazione procederà alla diffida scritta ad adempiere
indicando un termine per l'adempimento, decorso inultimamente il quale potrà
risolvere la presente Convenzione.

## Art. 15

Il presente Protocollo di Intesa è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24,
commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale – Decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82 e sarà registrato in caso d'uso e a taxa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39
del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. E' soggetto, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
642, all'imposta di bollo il cui onere è assolto, in modo virtuale, dal Capofila, con
Autorizzazione n. 59666/2005 del 07/10/2005).

per il Coordinatore tecnico

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Il Direttore Scientifico

Prof. Fabio Blandini

Per Unità Operativa n. 13

UNIVERSITA' DI FOGGIA

Legale rappresentante

Prof. Lorenzo LO MUZIO

